

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2025, n. 29-1876

Decreto legislativo 99/1992. Decreto legislativo 75/2010, Allegato 3. Decreto legislativo 152/2006. Approvazione dei criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte.



Seduta N° 123

Adunanza 24 NOVEMBRE 2025

Il giorno 24 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 29-1876/2025/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo 99/1992. Decreto legislativo 75/2010, Allegato 3. Decreto legislativo 152/2006. Approvazione dei criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte.

A relazione di: Marnati, Bongioanni

Premesso che:

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 *"Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"* disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e dispone, agli articoli 9, 13 e 15, le relative regole di tracciabilità;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, all'articolo 127, facendo salva la disciplina di cui al citato decreto legislativo 99/1992, prevede che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione e che i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato;

l'articolo 112 del suddetto decreto legislativo demanda alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di altri materiali, nonché l'adozione di uno specifico programma d'azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola;

il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica dei materiali di cui al suddetto articolo 112;

il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 approva il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2008);

il decreto ministeriale 19 aprile 1999 approva il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) recante

criteri e indicazioni di validità nazionale, se del caso integrabile da parte delle regioni e provincie autonome in relazione a esigenze locali, per la tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli ecosistemi acquatici, nonché la salvaguardia di altri usi legittimi dell'acqua.

Richiamato che:

la deliberazione della Giunta regionale n. 13-1669 del 17 luglio 2020, "*Legge regionale 1/2018, articolo 3. Approvazione dell'Atto di indirizzo relativo alla gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805), al fine di adeguare la pianificazione regionale all'evoluzione normativa di Settore ed alle migliori tecnologie disponibili*" prevede, tra l'altro, da parte dei produttori dei fanghi di depurazione una comunicazione annuale volta a rendere possibili periodiche indagini conoscitive sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, finalizzate ad accompagnare la transizione a un'economia circolare del settore della depurazione;

il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) adottato con D.M. n. 257 del 24/06/2022, quale strumento strategico di indirizzo per la pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, ha previsto, nell'ambito delle azioni regionali per colmare il gap impiantistico nazionale, in riferimento ai fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, in coerenza con gli obiettivi generali del Programma stesso, di garantire una tracciabilità puntuale ed informatizzata sull'utilizzo al suolo, tra l'altro, dei gessi di defecazione e la trasmissione periodica delle informazioni;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Regione Piemonte, di cui alla DCR 15 aprile 2025, n. 71-9117, in coerenza con quanto previsto nel succitato Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR), nell'ambito della sezione dedicata alla programmazione dei fanghi di depurazione, prevede un'azione specifica relativa a fornire un contributo alla realizzazione di un sistema utile a garantire la tracciabilità sull'utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane nonché dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sul territorio regionale.

Richiamato, inoltre, che:

il regolamento regionale n. 10/R/2007 del 29 ottobre 2007 approva la disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e il programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ai sensi della legge regionale 61/2000;

alla luce della trasversalità delle tematiche da trattare, con DGR n. 12-1291 del 30 aprile 2020 è stato ricostituito il Comitato Tecnico Nitrati (CTNO3) in sostituzione del Gruppo di lavoro di cui alla DGR 20-29726 del 27 marzo 2000 e del Comitato tecnico di cui alla DGR 65-8111 del 23 dicembre 2002, al fine di dare attuazione regionale alla Direttiva 91/676/CEE "Nitrati";

il CTNO3 si configura, altresì, quale strumento di attuazione del Piano di Gestione del distretto del fiume Po 2021 (misura KTM 26 – Governance) contribuendo significativamente al coinvolgimento di tutti i portatori di interesse nella riqualificazione ambientale del territorio.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

a livello europeo, il Regolamento 2019/1009, entrato in vigore a luglio 2022, modifica la disciplina sui fertilizzanti e al suo interno non contempla alcun tipo di fertilizzante contenente fanghi di depurazione, circoscrivendo in questo modo il mercato di questo tipo di prodotto al solo territorio nazionale;

a livello nazionale, ai sensi dell'Allegato 3 (paragrafo 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", n. 23) del citato decreto legislativo 75/2010, i gessi di defecazione da fanghi sono materiali classificati come correttivi, ossia, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera aa), materiali da aggiungere al suolo *in situ* principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, essendo, dunque, a tutti gli effetti considerati fertilizzanti e, come tali, soggetti ai vincoli previsti per tale categoria;

la produzione dei gessi di defecazione avviene per parziale trasformazione dei fanghi di depurazione e si configura pertanto come un'attività di recupero di rifiuti, esplicitamente autorizzabile ai sensi della disciplina sui rifiuti di cui alla parte IV del d.lgs. n.152/2006;

i fanghi di depurazione idonei in ingresso per la produzione dei suddetti gessi di defecazione

devono rispettare i limiti previsti dal citato d.lgs. 99/1992, oltre ai limiti dei Policlorobifenili PCB (<0,8 mg/l di s.s.) ed i parametri di natura biologica Salmonella ed Escherichia coli;

l'utilizzo corretto dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione si configura quale comportamento virtuoso di economia circolare, con apporto ai suoli di sostanza organica e fertilizzanti con costi contenuti, da sostenere e accompagnare, tuttavia, con attività di informazione e controllo volte ad evitare un uso eccessivo, non corretto o l'utilizzo di materiali e miscele inidonei;

un utilizzo sui suoli regionali di gessi di defecazione derivanti da fanghi non conformi agli standard fissati dalla normativa vigente determina, infatti, un'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ai sensi dell'articolo 256 del d.lgs. n. 152/2006;

l'utilizzo corretto dei gessi di defecazione da fanghi deve, quindi, rispettare le indicazioni previste dal Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), di cui al DM 19 aprile 1999 e deve tener conto che, al fine di garantire un apporto azotato consono alle necessità colturali e ai vincoli imposti dalla direttiva "Nitrati", il regolamento regionale 10/R/2007 (articoli 7, 8, 22 e 23) vieta, sui terreni agricoli regionali, già oggetto di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, l'utilizzo del letame, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati;

il suolo agricolo è un elemento indispensabile nel processo di produzione sia degli alimenti destinati direttamente al consumo umano, sia dei foraggi destinati all'alimentazione degli animali di interesse zootecnico; pertanto, la qualità delle produzioni agricole è direttamente connessa con la qualità del suolo, potendosi verificare nelle piante fenomeni di accumulo di inquinanti assorbiti dal suolo;

l'eventuale presenza di contaminanti nei gessi di defecazione da fanghi può determinare fenomeni di inquinamento ambientale e conseguente degrado dei suoli su cui tali correttivi vengono distribuiti, configurando un rischio di compromissione delle filiere produttive, nonché in ultima analisi anche della salute del consumatore; tale rischio è particolarmente grave nel contesto piemontese, caratterizzato da un'elevata incidenza di prodotti agroalimentari inseriti nei circuiti di qualità (DOP, IGP, PAT);

la caratterizzazione analitica del correttivo è, pertanto, importante per individuare, tra i vari parametri sottoposti a controllo, l'eventuale presenza anche di contaminanti emergenti (metalli pesanti, inquinanti organici pericolosi e/o persistenti, quali ad esempio PFAS e microinquinanti) derivanti dal materiale organico il cui trattamento ha prodotto i gessi di defecazione da fanghi di depurazione.

Preso atto che numerosi esposti sono stati presentati dalla popolazione piemontese a partire dal 2019, a causa di odori molesti attribuibili alla distribuzione in campo di gessi di defecazione da fanghi di depurazione inidonei all'utilizzo agronomico, oppure applicati con modalità non corrette, in alcuni casi sfociati in ordinanze sindacali, per la tutela della salute, volte a contenere il diffondersi di pratiche scorrette.

Dato atto che, al fine di rendere note le caratteristiche fisico-chimiche dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, le norme vigenti in materia e le corrette modalità di utilizzo agronomico di tali materiali, con l'obiettivo di ridurre i rischi per l'ambiente derivanti da una gestione non idonea di detti correttivi o dall'immissione di sostanze potenzialmente inquinanti, è stata avviata un'azione informativa, rivolta a tecnici e operatori agricoli, attraverso la predisposizione di una "Scheda tecnica" a cura dei Settori "Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici" e "Produzioni Agrarie e Zootecniche" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in collaborazione con il Settore "Servizi ambientali" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, pubblicata sulle pagine web istituzionali dedicate.

Preso atto che:

a seguito delle segnalazioni ricevute, Arpa Piemonte ha sviluppato nel 2022 il Progetto "P2022-05 DG4 Gessi di defecazione", uno degli obiettivi istituzionali condiviso con la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che riguarda l'ottimizzazione delle attività di caratterizzazione dei gessi di defecazione, dei carbonati, degli ammendanti con fanghi e dei fanghi tal quali, ossia di tutti i materiali oggetto di utilizzazione agronomica, con l'intento di approfondire la tracciabilità di

queste sostanze e mettere a punto proposte di aggiornamento tecnico normativo, comprese le attività di controllo sull'uso di questi materiali;

nelle sedute del Comitato Tecnico Nitrati del 12 luglio 2022, del 18 gennaio 2023 e del 9 maggio 2023, Arpa Piemonte ha illustrato il Progetto PDG4/2022 ed i relativi risultati e sono, altresì, state oggetto di confronto le proposte volte a disciplinare la gestione dei suddetti materiali, con l'intento di tutelare l'ambiente (suolo, acqua e aria), i prodotti agricoli e la salute umana;

da tale confronto è emerso che:

- il corretto utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, materiali finalizzati alla correzione di terreni alcalini o salini, è subordinato alla conoscenza del pH del terreno e richiede la verifica dell'effettiva necessità di una sua correzione, anche in funzione della coltura ospitata dal terreno stesso;

- sulla base dei dati disponibili sui suoli nella Banca dati del Laboratorio Agrochimico Regionale e di Arpa Piemonte i terreni piemontesi in genere non presentano caratteristiche tali da richiedere l'utilizzo di correttivi, tipologia di fertilizzanti cui appartengono i suddetti gessi;

- è possibile definire dettagliatamente le esigenze di correzione dei terreni avvalendosi dei servizi presenti sul Geoportale della Regione Piemonte, *in primis* della "Carta dei suoli e sue derivate 1:50.000 - Reazione del top soil", e, laddove le informazioni ivi presenti non fossero sufficienti o poco rappresentative, del servizio "Atlante delle analisi del terreno", recentemente aggiornato e integrato con informazioni puntuali sullo strato superficiale dei terreni agrari del Piemonte;

- è stato richiamato che il citato d.lgs. 99/1992, prevede regole di tracciabilità dei materiali ascrivibili ai fanghi, tra cui l'obbligo di notificare all'autorità competente, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione, di compilare una scheda di accompagnamento a corredo dei fanghi nelle varie fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione e di istituire un registro di utilizzazione;

- gli approfondimenti svolti da Arpa Piemonte sulla qualità dei gessi di defecazione derivanti da fanghi di depurazione hanno evidenziato il ruolo determinante degli scarichi trattati, pertanto solo i fanghi di qualità possono essere destinati alla produzione di gessi per un uso agronomico, così da rispettare gli obiettivi di tutela ambientale e di salvaguardia della qualità delle produzioni agricole;

- al fine di limitare il rischio di contaminazione dei suoli agrari e delle produzioni agricole conseguenti all'uso agronomico di materiali non idonei, nonché il rischio di inquinamento ambientale, le Amministrazioni regionali e provinciali devono disporre di adeguati elementi che consentano di valutare la qualità dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione e la loro conformità;

- l'attività di verifica di idoneità su detti materiali, a cura degli enti preposti al controllo, può costituire elemento dirimente per la tutela dell'ambiente, delle produzioni agricole e della salute umana; è pertanto necessario che gli enti preposti al controllo possano intervenire in modo tempestivo attraverso un idoneo strumento di tracciabilità dell'uso agronomico di tali materiali;

- a tal fine, è opportuno prevedere che i soggetti che intendono avvalersi di gessi di defecazione da fanghi di depurazione ne diano comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti e ad Arpa Piemonte, in coerenza con le regole di tracciabilità previste dal d.lgs. 99/1992;

- anche alla luce dei risultati del citato progetto "P2022-05 DG4 Gessi di defecazione", si rende necessario provvedere all'aggiornamento periodico delle informazioni contenute nella Scheda tecnica e alla sua divulgazione, nonché adottare tutti gli strumenti utili agli obiettivi di tutela sopracitati, in coerenza con i principi dell'economia circolare e del riciclo della sostanza organica, evitando però ogni potenziale contaminazione.

Ritenuto pertanto:

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato 1 recante "Criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico sui suoli della Regione Piemonte dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e contenente i criteri, validi su tutto il territorio regionale comprese le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per la comunicazione preventiva e per la registrazione delle utilizzazioni in campo

richieste alle aziende agricole che intendono avvalersi di gessi di defecazione da fanghi di depurazione, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 9 e 15 del d.lgs. 99/1992;

- di dare mandato alla Direzione regionale “Agricoltura e Cibo” di definire le modalità per effettuare la comunicazione preventiva e per registrare le utilizzazioni in campo richieste alle aziende agricole che intendono avvalersi di gessi di defecazione da fanghi di depurazione, al fine di garantire la tracciabilità di tali materiali;

- di dare mandato alle Direzioni regionali “Ambiente, Energia e Territorio” e “Agricoltura e Cibo” di predisporre l’aggiornamento periodico della scheda tecnica inerente all’utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, da pubblicarsi sulle pagine web regionali dedicate;

- di demandare alla Direzione regionale “Agricoltura e Cibo” l’aggiornamento dell’Atlante delle analisi del terreno presente sul Geoportale della Regione Piemonte e l’implementazione dei dati in esso contenuti, al fine di garantire un dettaglio sempre maggiore delle informazioni a scala territoriale;

- di demandare alle Direzioni regionali “Ambiente, Energia e Territorio” e “Agricoltura e Cibo” le opportune e idonee attività informative rivolte a tecnici ed operatori agricoli.

Dato atto che quanto sopra riportato è stato oggetto di confronto nell’ambito del CTNO3 nelle sedute del 18 gennaio 2023, del 9 maggio 2023 e del 14 ottobre 2025.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto detta meri indirizzi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi

Visto:

il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

il Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, Allegato 3;

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

delibera

- di approvare, ai sensi del decreto legislativo 75/2010 e del decreto legislativo 152/2006, l’Allegato 1 recante “Criteri di tracciabilità sull’utilizzo agronomico sui suoli della Regione Piemonte dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione”, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e contenente i criteri, validi su tutto il territorio regionale, comprese le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per la comunicazione preventiva e per la registrazione delle utilizzazioni in campo richieste alle aziende agricole che intendono avvalersi di gessi di defecazione da fanghi di depurazione, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 9 e 15 del d.lgs. 99/1992;

- di dare mandato alla Direzione regionale “Agricoltura e Cibo” di definire le modalità per effettuare la comunicazione preventiva e per registrare le utilizzazioni in campo richieste alle aziende agricole che intendono avvalersi di gessi di defecazione da fanghi di depurazione, al fine di garantire la tracciabilità di tali materiali;

- di dare mandato alle Direzioni regionali “Ambiente, Energia e Territorio” e “Agricoltura e Cibo” di predisporre l’aggiornamento periodico della scheda tecnica inerente l’utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, da pubblicarsi sulle pagine web regionali dedicate;

- di demandare alla Direzione regionale “Agricoltura e Cibo” l’aggiornamento dell’Atlante delle

analisi del terreno presente sul Geoportale della Regione Piemonte e l'implementazione dei dati in esso contenuti, al fine di garantire un dettaglio sempre maggiore di informazioni a scala territoriale;

- di demandare alle Direzioni regionali "Ambiente, Energia e Territorio" e "Agricoltura e Cibo" le opportune e idonee attività informative rivolte a tecnici ed operatori agricoli;

- che il presente provvedimento non comporta effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Allegato

Criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico sui suoli della Regione Piemonte dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, di cui all'Allegato 3 del d. lgs. 75/2010.

Premessa

Nel testo seguente laddove è indicato "gessi di defecazione da fanghi di depurazione" (GDFD) si fa riferimento ai materiali di cui al d.lgs. 75/2010, Allegato 3, paragrafo 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", n. 23, classificati come correttivi.

I "correttivi", così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera aa) del medesimo decreto sono a tutti gli effetti considerati «fertilizzanti» e come tali sono soggetti ai vincoli previsti per tale categoria.

Un utilizzo sui suoli regionali di GDFD non conformi agli standard fissati dalla normativa vigente determina un'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006.

1. Notifica

L'azienda agricola che intende utilizzare agronomicamente i GDFD sul territorio regionale deve inviare, almeno 10 giorni prima, una comunicazione preventiva o notifica agli enti interessati.

Non possono essere oggetto di fertilizzazione con GDFD i terreni che non sono oggetto di notifica.

La notifica deve contenere:

- (a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei GDFD, comprensivo dei riferimenti all'autorizzazione vigente a produrre i GDFD, iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti e del produttore nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti (art. 8 d.lgs. 75/2010 s.m.i.);
- (b) i riferimenti ai lotti di produzione comprensivi dei dati analitici dei GDFD per i parametri previsti dal d.lgs. 75/2010;
- (c) l'identificazione dei terreni sui quali si intendono applicare i GDFD e la relativa superficie, nonché i CUAA delle aziende agricole conduttrici di tali terreni;
- (d) le colture in atto e quelle previste;
- (e) analisi del terreno su cui si intende distribuire i GDFD per verificare l'effettiva necessità di correzione del pH, in funzione della coltura ospitata dal terreno stesso:
 - caso 0: se sul terreno non sono mai stati distribuiti GDFD, un'analisi preliminare alla distribuzione;
 - caso 1: se sul terreno sono già stati apportati GDFD, un'analisi successiva all'ultima distribuzione, da ripetersi con cadenza almeno triennale; il referto deve contemplare anche i parametri di cui all'Allegato IIA del d.lgs. n. 99/1992.
- (f) una relazione sottoscritta da un agronomo, comprensiva della valutazione dell'apporto di azoto;
- (g) i quantitativi che si intendono utilizzare e la modalità di distribuzione in campo;
- (h) le date previste per l'utilizzazione dei GDFD;
- (i) il soggetto che procederà alla distribuzione in campo.

La notifica deve essere resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000.

2. Registro

L'azienda agricola che utilizza i GDFD deve istituire un registro delle distribuzioni da tenere a disposizione delle autorità competenti ai controlli.

Sul registro dovranno essere riportati, per ciascuna operazione:

- l'identificazione del terreno oggetto di distribuzione;
- la quantità di GDFD utilizzata in tonnellate;
- il produttore ed il lotto di riferimento del GDFD utilizzato;
- la data di distribuzione;
- la quantità di azoto apportata in kg/ha.

I registri, completi dei documenti di trasporto (DDT), dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

3. Indicazioni per le attività di controllo

Nell'ambito delle attività di controllo, gli enti preposti potranno svolgere analisi dei GDFD prima della distribuzione, nonché analisi del suolo oggetto della stessa finalizzate a valutare eventuali fenomeni di accumulo dei contaminanti nei suoli dopo almeno 3 anni di somministrazione.